



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

SPECIALE

dello Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

Emanati dal MIN.ISTRUZ. decreto e circolare relativi a

CESSAZIONI e PENSIONI INPS Cassa Stato SCUOLA
DAL 01/09/2022

SCADENZA CESSAZIONI VIA WEB(Polis) 31/10/2021




TABELLE SINOTTICHE-CONDIZIONI-DOMANDA DI CESSAZIONE

PENSIONAMENTO D'UFFICIO-QUESITI RICORRENTI e relativi CHIARIMENTI

Il MIN.ISTRUZ. ha emanato il **D.M.01/10/2021 n.294** nel quale viene fissato il termine per presentare le domande di cessazione dal servizio CON DECORRENZA 01/09/2022

ED E' STATA PUBBLICATA LA

CIRCOLARE MIN.ISTRUZ. APPLICATIVA prot.n.30142 del 01/10/2021

Questi, in sintesi, i contenuti della citata circolare MIN.ISTRUZ. applicativa:

1- L'inoltro delle domande e comunicazioni di cessazione con decorrenza 01/09/2022 del personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e del personale in servizio all'estero, avverrà **ESCLUSIVAMENTE** mediante l'utilizzo delle

"ISTANZE ON LINE", c.d. POLIS (Presentazione On Line delle Istanze);

q u i n d i.....


EVENTUALI DOMANDE DI CESSAZIONE GIA' PRESENTATE IN FORMA CARTACEA DEVONO ESSERE RIPRODOTTE, UTILIZZANDO LA PROCEDURA "ISTANZE ON LINE";

2- Le funzioni saranno disponibili nel sito "ISTANZE ON LINE"

fino al 31/10/2021 ore 23.59;

3- Saranno trasmesse **ESCLUSIVAMENTE** via web le istanze e comunicazioni concernenti la cessazione dal servizio del personale scolastico

NOTA



Per le cessazioni disposte d'UFFICIO non si deve utilizzare la funzione "ISTANZE ON LINE" in quanto tale funzione serve SOLO PER LE CESSAZIONI A DOMANDA.

4-La domanda,invece,di pensione rivolta all'INPS gestione Dip.Pubb. sede competente ,
SARA' PRESENTATA ,E S C L U S I V A M E N T E attraverso le seguenti modalità:

- a) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.
- b) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- c) Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino
a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Attenzione




5- L'accertamento del diritto alla pensione PER IL 2022
E' DI COMPETENZA DELL'INPS CASSA STATO DELLA SEDE COMPETENTE,

sulla base dei **dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun pensionando/a.**


Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate

entro la data ultima del 14/01/2022



L'accertamento da parte dell'INPS del raggiunto diritto pensione **dovrà concludersi**

entro il termine ultimo del 20 aprile 2022



(certamente per permettere al MIN.ISTRUZ. di "liberare" i posti per la mobilità).

Precisazione

Il MIN.ISTRUZ. precisa nella circolare:

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento **del datore di lavoro** (leggasi SCUOLE di titolarità pensionandi).

NOTA

Le scuole potranno convalidare al SIDI (Sistema informativo dell'Istruzione) la CESSAZIONE e quindi rendere libero per i movimenti

il posto del pensionando scuola 2022 SOLAMENTE dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

ADEMPIMENTI PENSIONANDI 2022

1) CONTROLLARE I RAGGIUNTI REQUISITI PENSIONISTICI

(basta 1 giorno in meno e.....si perde il "treno pensione" 2022)

2) CONTROLLARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO INPS GESTIONE PUBBLICA (con colore ARANCIONE)

In caso di errori inviare on line ALL'INPS la R.V.P.A. cioè la RICHIESTA VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA


E' possibile anche chiedere alla scuola di titolarità la "SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA" mediante l'utilizzo della funzione "NUOVA PASSWEB" (canale informatico diretto SCUOLA - INPS)

con la quale le scuole possono inserire i PERIODI MANCANTI e "certificarli".

3)INVIARE CON ISTANZE ON LINE LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO
(solo per le cessazioni a domanda NON D'UFFICIO)

4)INVIARE ON LINE ALL'INPS CASSA STATO sede competente LA DOMANDA
PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.

Attenzione



Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

La segreteria scolastica o l'ufficio scol. dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

6-Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con l'apposita funzione, **successivamente all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS**. In merito potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

ERRORI DA EVITARE






Si ricorda che L'INVIO TELEMATICO E' LA CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER LA CESSAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.

1)chi presenterà solo domanda di pensione all'INPS-CASSA STATO- on line (tramite un Patronato o il " fai da te")
MA NON EFFETTUERA' LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO on line con la procedura " P O L I S " **ENTRO le ORE 23.59 del giorno 31/10/2021**
RESTA ANCORA IN SERVIZIO.

2)chi effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro la scadenza, ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici sede competente domanda di **PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA (tramite un Patronato o il " fai da te")**
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2022, MA.....NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.


Il MIN.ISTRUZ. allega alla circolare anche una tabella riepilogativa "requisiti pensionistici"
.....ma come nei decorsi anni lo SNALS CONFISAL DI VERONA pubblica le TABELLE SINOTTICHE con ulteriori dettagli.

PENSIONE di.....	CONDIZIONI		TIPO DI CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE SIDI	SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line	TIPO domanda on line all'INPS	Precisazioni	NORMATIVA
	Età	Contributi						
Vecchiaia	67 anni	contributi minimi 20 anni	D'ufficio: se requisiti maturati entro il 31/08/2022	CS01	NO istanze on line		E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° anno età (70 anni +1 anno adeguamento speranza vita vedasi par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica) per raggiungere il minimo contributivo (20 anni)per i dipendenti che entro il 31/08/2022 compiono il 67° anno di età.La domanda in forma cartacea deve essere presentata entro il 31/10/2021 (art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94) CODICE SIDI CS12	Art.24 D.L.N.201/2011convertito in legge dalla Legge n. 214/2011 paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012
			A domanda: se i requisiti matureranno dal 01/09/2022 al 31/12/2022	CS01	31/10/2021			
Vecchiaia docenti scuola d'infanzia	66 anni e 7 mesi	contributi minimi 30 anni al 31/08/2022	D'ufficio: se l'età è compiuta entro il 31/08/2022	CS01	NO istanze on line		in servizio in sc.infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro 31/08/2022.Si deve allegare alla domanda pensione INPS il mod.AP116 rilasciato dalla scuola con indicato codice ISTAT.	Art.24 D.L.N.201/2011convertito in legge dalla Legge n. 214/2011 - paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012 - L'articolo 1, commi 147 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Messaggio INPS N°4804 del 21-12-2018.Per tale cessazione NON E' POSSIBILE UTILIZZARE IL CUMULO GRATUITO.
			A domanda: se l'età è compiuta dal 01/09/2022 al 31/12/2022	CS01	31/10/2021			
VECCHIAIA CONTRIBUTIVA	71ANNI	entro il 31/08/2022 5 anni di contribuzione "effettiva", (obbligatoria, volontaria, da riscatto) NO figurativa	A domanda	CS01	31/10/2021		La pensione di vecchiaia contributiva con soli 5 anni di contributi riguarda SOLO chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 ,a prescindere dall'importo della pensione	Art.24 D.L.N.201/2011convertito in legge dalla Legge n. 214/2011 paragrafo 7 Circ INPS n. 37 14/03/2012
Anticipata A DOMANDA	non richiesto	41 anni 10 mesi donne 42 anni 10 mesi uomini AL 31/12/2022	A domanda	CS10	31/10/2021		se i requisiti si maturano entro il 31/12/2022 il pagamento della pensione decorre dal 1° settembre precedente (01/09/2022) ai sensi art.59, comma 9, della legge n. 449 del 1997	Art.15 D.L. n.4/2019 convertito in legge dalla legge n.26/2019 paragrafo 2 Circ INPS n. 11 29/01/2019
Anticipata D'UFFICIO	65 anni AL 31/08/2022	41 anni 10 mesi donne 42 anni 10 mesi uomini AL 31/08/2022	D'ufficio solo se età 65 anni e relativi contributi sono maturati entro 31/08/2022	CS10	NO istanze on line		Il dipendente DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO anche senza accertare situazione di esubero del posto,classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale	art. 2, comma 5°, D.L. n. 101/2013 convertito in legge dalla legge n. 125/2013

PENSIONE di.....	CONDIZIONI		TIPO DI CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE SIDI	SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line	TIPO domanda on line all'INPS	Precisazioni	NORMATIVA
	Età	Contributi						
Anticipata D'UFFICIO	almeno 62 ANNI entro il 31/08/2022	41 anni 10 mesi donne 42 anni 10 mesi uomini al 31/08/2022	D'UFFICIO per esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza.	CS10	NO istanze on line	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Ordinario Tipologia: Nessuna	Il dipendente POTRA' SUBIRE (non DOVRA' SUBIRE) (quindi..... è una possibilità NON un obbligo) ai sensi art.72 comma 11 della legge 133/2008 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da esercitare, con preavviso di sei mesi. Il personale scuola interessato deve aver compiuto 62 anni età entro il 31/08/2022	art.72 comma 11 della legge 133/2008 par.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica
Opzione donna	58 anni entro il 31/12/2020	35 anni entro 31/12/2020	A domanda	CS10	31/10/2021	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Contributivo sperimentale lavoratrici Tipologia: Nessuna	Si deve optare il il calcolo INTERAMENTE CONTRIBUTIVO previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180	art.1-comma 336- LEGGE BILANCIO 2021 DEL 30/12/2020,n.178

NOTA:con la legge bilancio 2022 "potrebbe" essere "permessa" l'OPZIONE DONNA anche alle nate 1963

con 58 anni età e 35 anni di contributi ENTRO IL 31/12/2021



PENSIONE di.....	CONDIZIONI		TIPO DI CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE SIDI	SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line	TIPO domanda on line all'INPS	Precisioni	NORMATIVA
	Età	Contributi						
Pensione anticipata Quota 100	62 ANNI entro il 31/12/2021 <small>crystalizzazione del diritto</small>	38 anni entro il 31/12/2021 <small>crystalizzazione del diritto</small>	A domanda	CS10	31/10/2021	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: REQUISITO QUOTA 100 Tipologia: Nessuna	se i requisiti si maturano entro il 31/12/2021 il pagamento della pensione decorre dal 01/09/2022 cioè dalla cessazione .La pensione in Quota 100 è incumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa	Art.14 D.L. n.4/2019 convertito in legge dalla legge n.26/2019 paragrafo 1 Circ INPS n. 11 29/01/2019
anticipata contributiva primo accredito contributivo NON PRIMA del 1° gennaio 1996	64 anni entro il 31/12/2022	almeno 20 anni effettivi al 31/08/2022	A domanda	CS10	31/10/2021	Gruppo: ANZIANITÀ/ANTICIPATA/VECCHIAIA Prodotto: PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA Tipo: SISTEMA CALCOLO CONTRIBUTIVO Tipologia: NESSUNA	La mensilità LORDA di pensione non DEVE essere inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (circa € 1.280)CONDIZIONE NON SEMPRE VALIDA PER IL PERSONALE SCUOLA. Per "contribuzione effettiva" deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.	Art.24 comma 11 D.L.N.201/2011 convertit o in legge dalla Legge n. 214/2011 e paragrafo 9 Circ INPS n. 37 14/03/2012
dipendenti scuola "cd. precoci" CERTIFICAZIONE	non richiesto	41 anni donne e uomini AL 31/12/2022	===	===	Domanda certificazione on line all'INPS entro il 01/03/2022	Gruppo: CERTIFICAZIONE Prodotto: DIRITTO A PENSIONE Tipo: LAVORATORI PRECOCI	Sono "precoci" i dipendenti scuola che abbiano almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo prima del 19° anno età e si trovino in queste condizioni: 1) svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi alla richiesta di certificazione in favore del coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a determinate condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità. 2) con invalidità pari o superiore al 74% 3) svolgimento in VIA PROSPETTICA FINO AL 31/12/2022, per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 l'attività di insegnanti scuola dell'infanzia	Art. 1, c. 199, L. 232/2016 ----- DPCM 87/2017 --- Circolare INPS N. 99 del 16-06-2017 Art.17 D.L.n.4/2019 paragrafo 4 Circ INPS n. 11 29/01/2019
dipendenti scuola "cd. precoci" DOMANDA PAGAMENTO	non richiesto	41 anni donne e uomini AL 31/12/2022	Domanda cessazione cartacea al Dirigente scol. Entro il 31/08/2022	CS10	31/08/2022	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: LAVORATORI PRECOCI ANZIANITÀ/AUTOMATICA/LAV.PRECOCI LEGGE 232/2016	L'INPS entro il 30/06/2022 accerta il diritto al beneficio. Il beneficiario deve presentare le dimissioni entro il 31/08/2022 e domanda on line all'INPS per il pagamento della pensione. Se si accede alla pensione "precoci" non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata	Art. 1, c. 199, L. 232/2016 ----- DPCM 87/2017 --- Circolare INPS N. 99 del 16-06-2017 Art.17 D.L.n.4/2019 paragrafo 4 Circ INPS n. 11 29/01/2019

PENSIONE di.....	CONDIZIONI		TIPO DI CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE SIDI	SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line	TIPO domanda on line all'INPS	Precisazioni	NORMATIVA
Vecchiaia con CUMULO GRATUITO	67 anni	20 anni	A domanda	CS01	31/10/2021	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Vecchiaia Tipo: Ordinario Tipologia: Nessuna Gestione: CUMULO	<p>Si può cumulare gratis la contribuzione presente nelle varie gestioni INPS e nelle casse prev.private.L'importo della pensione è la somma delle quote delle singole gestioni. Le quote di pensione saranno pagate solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici di ciasc.gestione in presenza di contributi casse private</p>	<p>Legge 24 dicembre 2012, n. 228-----Circolare INPS n. 120 06/08/2013----- legge n. 232 dell'11 dicembre 2016----- circolare INPS n. 60 del 16.03.2017-----circolare INPS n.140/2017</p>
Anticipata A DOMANDA con CUMULO GRATUITO	non richiesto	41 anni 10 mesi donne 42 anni 10 mesi uomini AL 31/12/2022	A domanda	CS10	31/10/2021	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Ordinario Tipologia: Nessuna Gestione: CUMULO	<p>Si può cumulare gratis la contribuzione presente nelle varie gestioni INPS e nelle casse prev.private.L'importo della pensione è la somma delle quote delle singole gestioni. Le quote di pensione saranno pagate SUBITO anche in presenza di contributi casse private</p>	<p>legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 -----circolare INPS n. 60 del 16.03.2017----- circolare INPS n.140/2017</p>
Pensione anticipata Quota 100 con CUMULO GRATUITO	62 ANNI entro il 31/12/2021 <small>crystalizzazione del diritto</small>	38 anni entro il 31/12/2021 <small>crystalizzazione del diritto</small>	A domanda	CS10	31/10/2021	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: REQUISITO QUOTA 100 Tipologia: Nessuna Gestione: CUMULO	<p>Per ottenere 38 anni di contributi si potrà CUMULARE GRATIS periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS (quindi contributi INPS lavoro privato,autonomo,gest.separata,ENPALS) per i quali non è stata già richiesta la ricongiunzione onerosa NON E' POSSIBILE CUMULARE GRATUITAMENTE i contributi versati presso casse previdenziali private (INARCASSA,ENPAF,CASSA FORENSE, ecc.)</p>	<p>Art.14 D.L. n.4/2019 convertito in legge dalla legge n.26/2019 paragrafo 1 Circ INPS n. 11 29/01/2019</p>

NOTA:con la legge bilancio 2022 "potrebbe" essere "PROGATA AL 31/12/2022" L'APE SOCIALE

ATTENTI !!! in.....Istanze On Line

La circolare MIN.ISTRUZ. sulle cessazioni 2022 precisa quanto segue:

La richiesta(di cessazione dal servizio) potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente

1^ Istanza

conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete e cioè.....

- **compimento di 67 anni di età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2022**
- **maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2022 (uomini)**
- **maturazione di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2022 (donne)**
- **maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2022 (uomini)**
e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico
- **maturazione di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2022 (donne)**
e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico
- **riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (opzione donna)**
- **compimento di 66 anni e 7 mesi di età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2022**
per insegnanti scuola d'infanzia con anzianità contributiva minima di 30 anni al 31/08/2022(lavoro gravoso)
- **cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione**
- **cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.**

2^ Istanza

esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione “quota cento”

Attenzione



In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.

PENSIONAMENTO D'UFFICIO

Sono interessati al pensionamento d'ufficio dal 01/09/2022
i dipendenti scuola nati entro 31/08/1955

cioè con 67 anni di età compiuti entro il 31/08/2022

NOTA:PER I/LE NATI/E DAL 01/09/1955 AL 31/12/1955

(che al 31/12/2022 maturano 67 anni di età),

la cessazione dal 01/09/2022 E' SOLO A DOMANDA.

Sono pure interessate al pensionamento d'ufficio dal 01/09/2022

le dipendenti scuola d'infanzia(lavoro gravoso) nate entro 31/01/1956

cioè con 66 anni e 7 mesi di età compiuti entro il 31/08/2022

in servizio in sc.infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento
e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro 31/08/2022.


NOTA:PER LE NATE DAL 01/02/1956 AL 31/05/1956

(che al 31/12/2022 maturano 66 anni e 7 mesi di età),

la cessazione dal 01/09/2022 E' SOLO A DOMANDA.

e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro 31/08/2022.

NOTA



Nella eventualità di mancanza al 31/08/2022 dei 20 anni di contributi
E' POSSIBILE RICHIEDERE (come spiegato nella pag.seguente)

LA PERMANENZA IN SERVIZIO.

RICHIESTE DI PERMANENZA IN SERVIZIO

E' PREVISTA UNA SOLA POSSIBILITA' DI PROROGA:

**FINO A L RAGGIUNGIMENTO CONTRIBUZIONE MINIMA NON POSSEDUTA
ALLA DATA DI CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'**

(ai sensi art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano

ad essere presentate in forma analogica (cartacea)


oppure digitale entro il 31/10/2021



Ne consegue che nel 2022 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli
soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022,

non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

NOTA



E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° anno età (70 anni +1 anno adeguamento speranza vita vedasi par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica) per raggiungere il minimo contributivo (20 anni)

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e succ.modifiche ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di TRE anni. Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico .

PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO) POSSIBILI DUE CASI:

- 1) art. 2, comma 5°, del decreto-legge n. 101/2013 (anche senza esubero)
- 2) art. 72 comma 11 della legge 133/2008 (esubero provinciale o nazionale)

art.72 comma 11 della legge 133/2008 (esubero provinciale o nazionale)

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento, entro il 31 agosto 2022, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11°, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

QUINDI.....

in merito al PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO)

si possono verificare i seguenti 2 casi:

CASO A


**TUTTO il personale nato entro il 31/08/1957 e precedentemente
che ENTRO IL 31/08/2022 compie 65 ANNI DI ETA' ED**

entro il 31 agosto 2022 matura un'anzianità contributiva, rispettivamente, di

42 anni e 10 mesi (uomini) o di 41 anni e 10 mesi(donne)

DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE

COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO




**come previsto dall'articolo 2, comma 5°, del decreto-legge n. 101/2013
convertito in legge dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125**

anche senza accertare situazione di esubero del posto,

classe di concorso o profilo di appartenenza

dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre



e dicembre 2022 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

CASO B

TUTTO il personale ANCHE CON MENO DI 65 ANNI DI ETA' che entro il 31 agosto 2022 matura un'anzianità contributiva, rispettivamente, di 42 anni e 10 mesi (uomini) o di 41 anni e 10 mesi (donne) POTRA' SUBIRE (non DOVRA' SUBIRE) (quindi..... è una possibilità NON un obbligo)

ai sensi art.72 comma 11 della legge 133/2008

la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

da esercitare, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi SOLO DOPO AVER ACCERTATO una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale

Il personale scuola interessato deve aver compiuto in ogni caso al 31/08/2022

62 anni di età come precisato nel par.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica



DOMANDA PENSIONE +PART-TIME

La domanda di part-time+pensione puo essere presentata, sempre utilizzando esclusivamente la procedura POLIS - istanze on line:

da coloro che hanno maturato/maturano entro il 31/12/2022 i requisiti per la pensione anticipata (**41 anni e 10 mesi per le donne**; **42 anni e 10 mesi per gli uomini**) **e non hanno raggiunto i 65 anni di età.**

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

NOTA



Il trattamento pensionistico viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione **non può superare l'ammontare della retribuzione spettante a tempo pieno.**


Attenzione



Con il nuovo calcolo MISTO della pensione (retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dal 01/01/2012 alla cessazione)
la PENSIONE SI AVVICINA ALL'ULTIMO STIPENDIO E IN ALCUNI CASI **risulta SUPERIORE ALL'ULTIMO STIPENDIO.**

Pertanto con la richiesta di PENSIONE+PART-TIME si dovrebbe lavorare (anche se con orario ridotto) per percepire un TOTALE (pensione+stipendio) INFERIORE ALL'IMPORTO DELLA PENSIONE SPETTANTE .

..in altre parole..




rimanendo a casa, senza lavorare, si ottiene un importo di pensione superiore allo stipendio guadagnato lavorando almeno 3 gg alla settimana.

Inoltre con pensione+part-time VIENE SPOSTATO IL PAGAMENTO DEL TFS (TFR) (BUONUSCITA) che sarà riscosso (1^a rata) dopo 2 anni dalla EFFETTIVA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (cioè dalla cessazione definitiva dopo pens+part-time).

Pertanto.....
si DEVE VALUTARE attentamente l'effettiva CONVENIENZA di richiedere dal 01/09/2022 la pensione+il servizio part-time.

IMPORTANTE



Chi ha pratiche di riscatto o ricongiunzione ancora da definire, DEVE SOLLECITARE la definizione del provvedimento e la emissione del decreto chiamato "determina".

Non è sufficiente avere già presentato la domanda di riscatto o di ricongiunzione.

Si ricorda che la "determina" di riscatto o ricongiunzione per PRODURRE EFFETTI DEVE ESSERE FORMALMENTE ACCETTATA anche se il pagamento verrà effettuato successivamente a rate e le rate residue ancora da pagare ,dopo la cessazione, saranno trattenute nella pensione.

A seguito dell'inizio del pagamento dell'onere i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nei periodi ai quali si riferiscono, anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

In altre parole se si riscatta un periodo prima del 01/01/2012 e si paga

nel 2022, IL PERIODO E' CONTEGGIATO PER "COMPETENZA" E NON "PER CASSA".

QUINDI SERVE PER MATURARE I REQUISITI e per incrementare l'importo della quota "retributiva" della pensione corrisposta.

SCADENZA DOMANDE CESSAZIONE/PROROGA

Termine di presentazione domande a mezzo "istanze-on line":

domenica 31 ottobre 2021

Tutte le domande presentate si intendono accolte alla data di:

lunedì 1 novembre 2021

senza l'emissione del provvedimento formale

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I BENEFICIARI

APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi(ins.sc.infanzia)e per i lavoratori precoci


che hanno ricevuto o riceveranno

LETTERA INPS ATTESTANTE LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

**I dipendenti scuola che hanno ricevuto o riceveranno
lettera INPS attestante la concessione dell' **APE SOCIALE****

pensione anticipata per i lavori gravosi(ins.scuola infanzia) e per i lavoratori precoci
possono presentare domanda di cessazione dal 01/09/2022

**in forma analogica(cartacea)
oppure digitale entro il 31/08/2022
al Dirigente della scuola di titolarità.**



QUESITI RICORRENTI e.....relativi CHIARIMENTI

Quali sono le scadenze per cessare dal servizio il 01/09/2022?

Per cessare dal servizio scuola con decorrenza 01/09/2022 il pensionando deve inviare on line la domanda di cessazione **ESCLUSIVAMENTE mediante procedura " Istanze On Line " **ENTRO le ORE 23.59 del 31/10/2021.****

Alle ore 24.00 tale funzione sarà "disabilitata" e il pensionando *RESTERA' ANCORA IN SERVIZIO.....un altro anno..*

Entro quale termine si deve inviare on line all'INPS CASSA STATO la domanda per il pagamento della pensione?

Non è necessario presentare tramite il servizio gratuito di un Patronato la domanda per il pagamento della pensione prima dell'invio della domanda di cessazione al MIN.ISTRUZ..

Mentre il termine di invio cessazione con "Istanze On Line" è tassativo, la domanda per pagamento pensione può essere inviata anche successivamente all'invio al MIN.ISTRUZ. della domanda di cessazione dal servizio.

Nei moduli cessazioni istanze on line alla fine è indicato:
"DICHARA INOLTRE di impegnarsi ad inoltrare al competente ente previdenziale domanda di pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2022"

E' utile presentare la DOMANDA DI PENSIONE comunque entro il mese di **GENNAIO 2022 in quanto in analogia a quanto previsto per la **CASSA STATO** dipendenti NON COMPARTO SCUOLA (ministeriali, Agenzia Entrate ecc) e per le altre Casse pensioni della gestione pubblica (CPDEL, CPI, CPS) l'INPS richiede che la domanda sia inviata ALMENO 6 MESI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE e cioè almeno 6 mesi prima del **01/09/2022.****

Quali conseguenze se non si presenta domanda di pensione all'INPS?

Chi effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso "Istanze On Line" entro la scadenza stabilita dal MIN.ISTRUZ., ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici"on line" domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

(tramite un Patronato o il " fai da te")

CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2022, MA.....NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.

**Ho pratiche di riscatto ancora da definire da parte dell'INPS
posso inviare ugualmente domanda di cessazione al MIN.ISTRUZ.?**

Se il pensionando maturerà i requisiti per accedere alla pensione dopo avere accettato il riscatto o altra pratica, ancora da definire da parte dell'INPS, può ugualmente inviare con procedura "Istanze On Line" la domanda di cessazione, però "spuntando" la clausola di "salvaguardia" al fine di non diventare "esodato" cioè senza pagamento stipendio e pensione.

In altre parole si dovrà "spuntare" la seguente dichiarazione:

DICHIARA:

- la volontà di interrompere il rapporto d'impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il requisito.
- la volontà di non interrompere il rapporto d'impiego nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del requisito.



Invio della domanda di pensione all'INPS con il "fai da te" oppure usufruendo del servizio gratuito di un Patronato?

E' preferibile l'invio della domanda pagamento pensione usufruendo del servizio gratuito di un Patronato.

Il servizio è gratuito in quanto a norma della legge 30/03/2001, n. 152 il servizio svolto dal Patronato

è finanziato dallo Stato.

**Inoltre il Patronato è aggiornato costantemente sia
sulla compilazione della domanda
che sugli allegati da inserire.**

A norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, come modificato dall'art.1-comma 783- della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

la domanda di pensione trasmessa all'INPS non può essere definita laddove quest'ultima NON risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento.

**L'INPS con messaggio n.29671 del 07-12-2007 ha precisato:
gli "interessi" legali per ritardato pagamento della pensione,
nel caso in cui la domanda risulti incompleta,**



decorrono dal suo completamento.
Per tale motivo è preferibile NON IMPROVVISARE IL "FAI DA TE".

Quale Patronato scegliere per l'invio all'INPS della domanda per ottenere il pagamento della pensione spettante?

Tutti i Patronati sono abilitati ad inviare le domande di pensione sia per il settore privato che Pubblico.

Tuttavia,avendo la scuola una normativa pensionistica "particolare" è preferibile scegliere non il primo Patronato "comodo" "sotto casa",ma rivolgersi ad un Patronato che conosce in modo dettagliato la normativa relativa ai pensionandi COMPARTO SCUOLA.

Attenzione



Quando il pensionando ha firmato negli uffici del Patronato il "mandato di Assistenza e Rappresentanza" quel Patronato ha "l'esclusiva per la domanda di pensione"

e il pensionando non può successivamente "cambiare" Patronato, se non mediante una "procedura" abbastanza "laboriosa".

Differenza tra servizio gratuito del Patronato e servizio consulenza offerto agli iscritti di un sindacato

Come già chiarito il Patronato provvede all'invio della domanda di pensione all'INPS,ma.....non si può pretendere dagli operatori del patronato simulazioni, consigli, sul calcolo della futura pensione e sulla utilità di effettuare riscatti ad esempio per ottenere un anno in più di TFS (BUONUSCITA).

Questo servizio viene generalmente svolto per i propri associati (iscritti che versano mensilmente il relativo contributo) dal settore consulenza pensioni e buonuscita presso la relativa sede del sindacato.

In tali consulenze gli operatori del sindacato :

- 1)verificano il maturato diritto a pensione;**
- 2)simulano gli importi netti della pensione e buonuscita;**
- 3)consigliano i necessari riscatti per pensione e buonuscita.**
- 4)sono in contatto con gli operatori del Patronato a cui il sindacato si appoggia.**

La scuola di servizio può essere delegata a curare "in toto" la propria pratica di pensione e di cessazione dal servizio ?

Alcuni pensionandi credono che sia possibile "delegare" la scuola di servizio a curare "in toto" la pratica di pensione e cessazione.

Il personale di segreteria riceve e protocolla la documentazione consegnata dal Patronato e dal sindacato al pensionando e la utilizza per completare gli adempimenti che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico provinciale e dal Dirigente scolastico regionale,seguendo le indicazioni del MIN.ISTRUZ. e della competente sede INPS.

Pertanto NON SI PUO' IMPEGNARE nell'orario di servizio l'attività del personale di segreteria per gli interessi

particolari del pensionando (si potrebbe configurare un danno erariale).

In pratica si utilizza per pratiche di competenza del patronato e/o del sindacato il "tempo" del personale di segreteria "retribuito dallo Stato"

per svolgere compiti "istituzionali" e NON per fare "piaceri" ai pensionandi.

Alcuni colleghi ora pensionati si vantano in quanto senza l'aiuto di un Patronato e/o di un sindacato con il "fai da te" hanno ottenuto "ugualmente" la pensione.

Sbagliano in pieno a.....vantarsi hanno certo ottenuto il pagamento della pensione ma.....sono sicuri che l'importo sia esatto?

Il controllo di un sindacato "competente" permette in caso di errori di chiedere il "riesame" prima della "decadenza", altrimenti "l'esperto" pensionato "fai da te" mantiene l'errore....." a vita".

In sintesi.....

1)chi deve presentare domanda di cessazione dal 01/09/2022 lo può fare solo on line utilizzando Istanze on line **entro il 31/10/2021 ore 23.59;**

2)chi è collocato a riposo D'UFFICIO dal 01/09/2022 **NON DEVE** presentare domanda di cessazione utilizzando Istanze on line,in quanto la cessazione è disposta d'ufficio e non a domanda;

3)chi deve presentare domanda di **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO** lo deve fare in forma analogica "cartacea"oppure digitale **entro il 31/10/2021** presentando la richiesta all'UFFICIO territorialmente competente;

4)I dipendenti scuola che hanno ricevuto o riceveranno lettera INPS attestante la concessione dell'APE SOCIALE pensione anticipata per i lavori gravosi(ins.sc.infanzia)e per i lavoratori precoci **possono presentare domanda di cessazione dal 01/09/2022** in formato analogico "cartaceo"oppure digitale al Dirigente della scuola di titolarità.

5)chi effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro il 31/10/2021,
ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici sede competente domanda di
PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA
(tramite un Patronato o il " fai da te")
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2022,
MA.....NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione;

6)SI CONSIGLIA DI INVIARE ON LINE LA DOMANDA PER IL
PAGAMENTO DELLA PENSIONE ALLA SEDE INPS competente
ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2022 PER EVITARE RITARDI
NELL'ACCREDITO DELLA PENSIONE;

7)SI CONSIGLIA INFINE DI PRESENTARE AL PROTOCOLLO
DELLA SCUOLA DI TITOLARITA' **COPIA** DI QUANTO
TRASMESSO ON LINE, a fine di informare la propria
amministrazione in merito alle pratiche attivate.

Si ricorda che la scuola di titolarità utilizza tali pratiche per completare gli adempimenti che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico provinciale e dal Dirigente scolastico regionale.

Importante



Dopo l'invio con Istanze On Line della domanda di cessazione dal 01/09/2022 la funzione POLIS elabora una copia in pdf scaricabile avente valore di RICEVUTA

Dopo la scadenza delle domande di cessazione 2022, la scuola di titolarità attraverso il SIDI(sistema informativo dell'istruzione) può visualizzare tutte le domande di cessazione prodotte dai dipendenti della scuola.

.....Ma.....potrebbero succedere qualche "disguido informatico" e la propria scuola potrebbe NON riuscire a visualizzare la relativa domanda di cessazione 2022.

Se il pensionando ha però presentato al protocollo della propria scuola copia della domanda di cessazione dal 01/09/2022 (avente valore di ricevuta)

inviata con Istanze On Line entro la scadenza e scaricata dopo l'invio, la scuola essendo in tal modo " a conoscenza" può utilizzare l'applicazione

"Assistenza – Service Desk On Line" del SIDI e "recuperare" la cessazione on line.

Per tale motivo si consiglia di presentare al protocollo della propria scuola di titolarità COPIA DI QUANTO TRASMESSO on line entro in termini.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)

D.M. MIN.ISTRUZ.

<https://www.miur.gov.it/documenti>

Circ.applicativa MIN.ISTRUZ.

<https://www.miur.gov.it/documenti>

Tabella requisiti

<https://www.miur.gov.it/documenti>

AVVERTENZA

Se il presente speciale viene solo "visualizzato" **I LINKS POSSONO NON APRIRSI**
***Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".***



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

speciale redatto il giorno

alle ore

venerdì 1 ottobre 2021

18:00:50